



XI LEGISLATURA

**ALLEGATO D**

AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

**DELIBERAZIONE N. 23 DEL 21 MARZO 2022**

**OGGETTO N. 07**    **Disciplina dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa adottati ai sensi della l.r. 11/1995 – disposizioni di attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter della l.r. 11/1995.**

		Pres.	Ass.
<b>Marco Squarta</b>	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Michele Bettarelli</b>	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Paola Fioroni</b>	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*PRESIDENTE:* Marco Squarta

*SEGRETARIO VERBALIZZANTE:* Juri Rosi



## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea Legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea Legislativa), come modificata dalla deliberazione 07 giugno 2021, n. 61, in particolare, l'articolo 10;

**ESAMINATA** la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi del citato articolo 10 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;

**PRESO ATTO** del visto di regolarità amministrativa e dell'attestazione di irrilevanza del parere di regolarità contabile;

**RITENUTO** di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

**con voti unanimi espressi nei modi di legge**

### **DELIBERA**


- 1) di approvare il documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato A, recante *"Disciplina dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa adottati ai sensi della l.r. 11/1995 - disposizioni di attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter della l.r. 11/1995"*;
- 2) di disporre la pubblicazione dell'Allegato A, entro trenta giorni dalla sua trasmissione e fino alla vigenza delle disposizioni nello stesso contenute, sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali", a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 33/2013;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua trasmissione e fino al 01.01.2028 sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico", a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno;
- 4) di trasmettere il presente atto al Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea Legislativa, alla Responsabile del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, alla Responsabile della Sezione



Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza e alla Responsabile della Sezione Assistenza agli organi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante  
Juri Rosi

Il Presidente  
Marco Squarta



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea Legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea Legislativa), come modificata dalla deliberazione 07 giugno 2021, n. 61, in particolare l'articolo 10;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in particolare l'articolo 1, commi 7 e 8 i quali prevedono che l'organo di indirizzo individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in particolare l'articolo 18, comma 3, secondo il quale *“Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.”*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in particolare l'articolo 43, comma 1, secondo cui *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*;

**VISTA** la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in particolare l'articolo 3 ter, il quale prevede che:

- l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa su proposta del Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea stessa disciplina con apposita deliberazione i procedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto; tale deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa (comma 1 bis);
- *“I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno effettuato nomine o designazioni ai sensi della presente legge dichiarate nulle e che non possono, in virtù dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire nomine e designazioni di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:*
  - a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
  - b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;
  - c) l'Assemblea Legislativa è sostituita dal suo Presidente;
  - d) il Presidente dell'Assemblea Legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
  - e) l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea Legislativa” (comma 1 quater);



**VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 (Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);


**VISTA** la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 3 agosto 2016, n. 833 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili);

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2019, n. 61 (Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea Legislativa, del Centro studi giuridici e politici, del Comitato regionale per le comunicazioni e dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), con cui il Segretario generale, Juri Rosi è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell'Assemblea Legislativa, del Centro studi giuridici e politici, del Comitato regionale per le comunicazioni e dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea;


**VISTA** la delibera dell'Ufficio di Presidenza 22 marzo 2021 n. 28 (Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea Legislativa (PTPC) Aggiornamento 2021-2023), in particolare l'Allegato 5;

**RICHIAMATI** i seguenti atti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

- **la delibera n. 47 del 27 giugno 2013**, nella quale si afferma che *“L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 si applica a “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 39/2013, l'incompatibilità prevista riguarda esclusivamente le cariche di “presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente”. Alla luce di tale premessa deriva che, in base alla previsione dell'art. 9, non è preclusa la nomina dei soggetti ivi elencati, che non siano investiti di tali deleghe o funzioni, a componenti del consiglio di amministrazione degli enti.”*;
- **l'orientamento n. 75 del 23 settembre 2014** da cui risulta che *“Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale”* (caso relativo al collegio sindacale di un'azienda sanitaria locale);
- **la delibera 8 giugno 2016, n. 622**, secondo la quale:
  - *“gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie”*;
  - *la carica di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà “ovvero di tutte le figure ad esso assimilabile, non può ascrivarsi alle definizioni previste dal decreto 39, attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e attese le funzioni svolte di mediatore tra conflitti”*; *“il Garante, pertanto, non è un organo regionale, né è un ente pubblico, né tanto meno è un incarico amministrativo di vertice. Non può, quindi, annoverarsi tra gli incarichi “amministrativi” che sono oggetto delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013. Le inconferibilità e le incompatibilità riferite a tale figura, potrebbero trovarsi nelle ipotesi disciplinate dal d.lgs. n. 235/2012.”*;
  - *“Attesa la particolare natura e le funzioni esercitate da tali organi di garanzia, il carattere fiduciario della nomina”, non si applicano a tali figure le ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013;*



- “Con riferimento al criterio generale per la soluzione dell’antinomia tra la disciplina del d.lgs. n. 235/2012 e quella del d.lgs. n. 39/2013 l’Autorità (AG 44-15/AC) ha affermato che: «Il criterio non può che essere rinvenuto nella ratio fondamentale delle due discipline: da un lato (d.lgs. n. 235) le incandidabilità/inconferibilità per l’accesso alle cariche “politiche” e dall’altro (d.lgs. n. 39) le inconferibilità per l’accesso agli incarichi “amministrativi”. Ciò determina la conseguenza di applicare il d.lgs. n. 39 per tutti gli incarichi sicuramente amministrativi, superandosi, per questi, il criterio della competenza soggettiva al conferimento dell’incarico (organo di indirizzo politico).”;
- “Poiché un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, è sempre conferito da uno degli organi di governo indicati al comma 2 degli articoli 7 e 10 del d.lgs. n. 235 la possibile antinomia deve essere risolta nel senso che trova applicazione il d.lgs. n. 39, non solo perché norma successiva nel tempo, ma perché ha disciplinato in modo organico e ragionato proprio gli incarichi amministrativi, con una disciplina che deve essere considerata speciale in tutti i casi di possibile sovrapposizione tra discipline diverse. Il comma 2 degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 235, nello stabilire l’incandidabilità e l’impossibilità “comunque di ricoprire le cariche” configura per i soggetti condannati in via definitiva per i reati previsti nello stesso articolo, non solo il divieto di partecipare a competizioni elettorali, ma anche l’inconferibilità degli incarichi si pone in conflitto con la disciplina del d.lgs. n. 39, non per le cariche sicuramente elettive o per le cariche conferite per nomina, ma sicuramente “politiche, ma per alcuni incarichi che il d.lgs. n. 39 considera come “amministrativi”, quali quelli di “amministratore di ente pubblico” (art. 3, comma 1 lettera b), e quelli di “amministratore di ente privato in controllo pubblico” (art. 3, comma 1, lettera, d).”;
- “Attesa la particolare natura e le funzioni esercitate da tali organi di garanzia, il carattere fiduciario della nomina, delibera la non applicazione a tali figure delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013”;
- **la delibera 21 giugno 2016, n. 671**, da cui risulta che: in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale e, a maggior ragione, nelle società in house, deve essere “adottato un Piano anticorruzione e nominato un responsabile dello stesso. Quest’ultimo è chiamato quindi ad elaborare, in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza, ogni misura volta alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege 190/2012, misura che sarà successivamente adottata dal Consiglio di Amministrazione della società o da un qualunque altro organo con funzioni di indirizzo. Con riferimento al Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea dei soci ovvero, nelle società in house, dal socio pubblico, la verifica circa la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, a rigore, secondo pure quanto chiarito dall’Anac nella determina n. 8 sopra richiamata, dovrebbe competere al R.P.C. dell’Amministrazione che nomina il C.d.A. Tuttavia, tenuto conto che il R.P.C. è, in generale, chiamato a verificare non solo la sussistenza, ma anche l’insorgere di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, una volta avvenuta la nomina sarà il R.P.C. della società in house ad effettuare i successivi necessari accertamenti. Si assiste, cioè, ad una sorta di passaggio di testimone tra i due R.P.C., quello della amministrazione controllante e quello della società in house; il primo, chiamato alle verifiche sui componenti del C.d.A. della società in house nominati dall’amministrazione controllante, il secondo, tenuto, una volta avvenuta la nomina o il rinnovo del C.d.A. della società in house, a svolgere le funzioni e i compiti propri del soggetto responsabile della prevenzione della corruzione di ogni amministrazione pubblica, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico.”;
  - **il parere reso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, fascicolo UVIF 5400/2017, con cui è stato deliberato che “le consigliere ed i consiglieri di parità, i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nonché i membri del Comitato nazionale di parità, operanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non siano tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 20 del d.lgs.n. 39/2013”;



- **il parere reso al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Umbria**, fascicolo UVIF 4265/2017, in cui si afferma che l'incarico di componente del Comitato di indirizzo dell'Agenzia per il diritto allo studio dell'Umbria (AdiSU) non è sussumibile *“nella definizione di “amministratore di ente pubblico” di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013, essendo rimessi i poteri gestionali totalmente in capo all'amministratore unico, come evidenziato dall'art. 10 bis della legge regionale n. 6/2006.”*;
- **la delibera 23 ottobre 2019, n. 1006**, con la quale è stato precisato che:
  - *“le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.”*;
  - la sussistenza di *“funzioni dirigenziali o gestorie”* costituisce *“uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013”*;
  - *“sia con riferimento all'incarico di revisore dei conti negli enti locali di cui all'art. 234 e ss. TU enti locali che in relazione all'incarico di revisione dei conti negli enti del sistema camerale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 non trova applicazione la disciplina delle inconferibilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. 39/2013, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria”*;


#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 7, comma 2;
- la circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021 (Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art.7, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa — Istruzioni operative agli uffici);

**CONSIDERATO** necessario, per le motivazioni sopra esposte, approvare una disciplina generale dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa, adottati ai sensi della l.r. 11/1995, in attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter, della l.r. 11/1995 e del piano anticorruzione sopra richiamato;

#### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di approvare il documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato A, recante *“Disciplina dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa adottati ai sensi della l.r. 11/1995 - disposizioni di attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter della l.r. 11/1995”*;
- 2) di disporre la pubblicazione dell'Allegato A, entro trenta giorni dalla sua trasmissione e fino alla vigenza delle disposizioni nello stesso contenute, sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella sezione *“Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali”*, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 33/2013;



- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua trasmissione e fino al 01.01.2028 sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico", a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno;
- 4) di trasmettere il presente atto al Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea Legislativa, alla Responsabile del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, alla Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza e alla Responsabile della Sezione Assistenza agli organi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.


L'istruttore: *Elisabetta Braconi*

Il Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza

Segretario generale

*Juri Rosi*





ALLEGATO A

**Disciplina dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa adottati ai sensi della l.r. 11/1995 – disposizioni di attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter della l.r. 11/1995.**

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali.....	1
<b>Articolo 1</b> – Oggetto e ambito di applicazione.....	1
<b>Articolo 2</b> – Definizioni.....	2
CAPO II – Controlli preventivi e successive sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi ad incarichi soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013.....	3
<b>Articolo 3</b> – Controlli preventivi.....	3
<b>Articolo 4</b> – Efficacia dell'atto di nomina o designazione e obblighi di pubblicazione.....	4
<b>Articolo 5</b> – Adempimenti e controlli successivi.....	5
<b>Articolo 6</b> - Procedimento di accertamento della sussistenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013.....	6
<b>Articolo 7</b> - Conseguenze in caso di inadempimento e sanzioni.....	7
CAPO III - Controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi a cariche e incarichi non soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013.....	7
<b>Articolo 8</b> - Controlli delle strutture amministrative competenti e attività di vigilanza del RPCT.....	7
CAPO IV – Disposizioni finali.....	9
<b>Articolo 9</b> – Disposizioni finali.....	9



**Disciplina dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa adottati ai sensi della l.r. 11/1995 – disposizioni di attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter della l.r. 11/1995.**


**CAPO I**

*Disposizioni generali*

**Articolo 1**

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente deliberazione disciplina, relativamente agli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa, adottati ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), i controlli preventivi e successivi sugli incarichi soggetti all'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter, della medesima l.r. 11/1995, nonché i controlli preventivi e successivi relativamente a cariche e incarichi non soggetti all'ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013.
2. In recepimento delle deliberazioni, orientamenti e pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non sono soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013 gli atti di nomina e designazione di cui alla l.r. 11/1995, aventi ad oggetto le seguenti cariche e incarichi:
  - a) organo monocratico o componenti di organo collegiale di vigilanza e controllo interno, tra cui il revisore unico o il componente di collegio dei revisori o sindacale, comunque denominato;
  - b) componenti di Commissioni e Comitati consultivi e tecnici o organi aventi funzioni consultive o tecniche, tra cui:
    - 1) la Consiglieria regionale di parità effettiva e supplente, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
    - 2) il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea I.S.U.C., previsto dalla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea);
    - 3) il Comitato d'indirizzo dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio universitario dell'Umbria, previsto dalla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria – AdiSU);
    - 4) il Comitato misto paritetico, previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
    - 5) la Consulta regionale della cooperazione, prevista dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
    - 6) il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, previsto dalla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni);



- 7) il Comitato tecnico consultivo della polizia locale, previsto dalla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale);
- c) componente o titolare di organi di garanzia, tra cui:
- 1) la Commissione di garanzia statutaria, prevista dalla legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali));
  - 2) il Difensore civico, previsto dalla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45);
  - 3) il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, previsto dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
  - 4) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
  - 5) il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, previsto dalla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità);
- d) componenti di consigli di amministrazione o equivalenti comunque denominati e di assemblee, cui non siano espressamente conferite deleghe gestionali dirette, tra cui l'Assemblea del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria, prevista dalla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria).
3. La presente deliberazione non si applica alle seguenti cariche e incarichi, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle nomine e designazioni di spettanza dell'Assemblea Legislativa ai sensi della l.r. 11/1995:
- a) incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni ed esterni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), j) e k) del d.lgs. 39/2013, disciplinati dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);
  - b) incarichi di direzione nelle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale di cui agli articoli 5, 8 e 14 del d.lgs. 39/2013, disciplinati dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

## **Articolo 2**

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente atto, si definiscono:
- a) "ANAC": l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
  - b) "PTPC": il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea Legislativa, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa in attuazione dell'articolo 1, comma 8, della l. 190/2012;
  - c) "RPCT": il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Assemblea Legislativa nominato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della l. 190/2012;



- d) “responsabile del procedimento”: il dirigente o il funzionario che ha “la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- e) “struttura competente”: strutture preposte all’istruttoria sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della stessa, ai sensi della l.r. 11/1995 e all’effettuazione dei controlli in materia di inconfiribilità, incompatibilità e cause di esclusione secondo le competenze e funzioni assegnate dal Segretario generale dell’Assemblea Legislativa.

## **CAPO II**

*Controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi ad incarichi soggetti all’applicazione del d.lgs. 39/2013*

### **Articolo 3**

#### *Controlli preventivi*

1. Gli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995, soggetti all’applicazione del d.lgs. 39/2013, sono preceduti da avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura nel quale è richiesto a ciascun candidato, secondo il modello pubblicato contestualmente all’avviso, di sottoscrivere dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulti:

- a) l’assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 ovvero la disponibilità a rimuovere l’eventuale situazione di incompatibilità dichiarata, se nominato o designato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o designazione, ai sensi dell’articolo 2 ter, comma 1, lettera g), della l.r. 11/1995. Relativamente alla causa di inconfiribilità di cui all’articolo 3 del d.lgs. 39/2013 il candidato deve dichiarare espressamente l’insussistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, siano essi consumati o tentati;
- b) l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi, pubblici e privati che il candidato ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti alla presentazione della proposta di candidatura, ai sensi dell’articolo 2 ter, comma 1, lettera c), della l.r. 11/1995;
- c) l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) quater, della l.r. 11/1995;
- d) ogni altro dato richiesto ai sensi dell’articolo 2 ter, comma 1, della l.r. 11/1995, tra cui il *curriculum vitae*.



2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono protocollate in entrata e conservate assieme agli altri atti istruttori del procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico.
3. La struttura competente verifica la completezza della documentazione di cui al comma 1 e qualora ne accerti l'incompletezza, chiede al candidato di provvedere all'integrazione entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 2, della l.r. 11/1995.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, le proposte di candidatura prive delle dichiarazioni di cui al comma 1 e non integrate ai sensi del comma 3, sono dichiarate inammissibili dalla struttura competente. La delibera dell'Ufficio di Presidenza adottata ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995, recante le proposte di candidatura risultate ammissibili è trasmessa al RPCT per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di sua competenza, tra cui la verifica del rispetto delle previsioni del PTPC.
5. Nell'atto di conferimento dell'incarico deve essere evidenziato che le dichiarazioni di cui al comma 1 sono state acquisite e si deve dare atto che, sulla base di queste, non sussistono preclusioni all'incarico stesso.

#### **Articolo 4**

##### *Efficacia dell'atto di nomina o designazione e obblighi di pubblicazione*

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013 e dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 11/1995, l'efficacia dell'atto di nomina o designazione è subordinata all'acquisizione dal nominato o designato delle seguenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o designazione:
  - a) accettazione dell'incarico;
  - b) conferma dell'insussistenza di cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 già dichiarata al momento della presentazione della proposta di candidatura;
  - c) conferma dell'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 già dichiarata al momento della presentazione della proposta di candidatura oppure dichiarazione di rimozione della causa di incompatibilità precedentemente dichiarata, con contestuale trasmissione della documentazione attestante la suddetta rimozione;
  - d) insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'incarico oggetto di nomina o designazione;
  - e) ogni altra dichiarazione necessaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 11/1995.
2. La struttura competente trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), per la pubblicazione, al dirigente del Servizio competente alla pubblicazione nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le previsioni del PTPC.
3. Il dirigente del Servizio competente alla pubblicazione verifica che le dichiarazioni non contengano, nel testo e in allegato, dati o documenti non necessari e che possano violare il diritto alla riservatezza dell'incaricato e provvede, prima della pubblicazione suddetta, ad oscurare i dati personali non indispensabili o non pertinenti nel rispetto di quanto previsto dal principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)



2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. Nel caso in cui l'Assemblea Legislativa effettui la sola designazione l'ente a cui compete la nomina provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità trasmessa dall'Assemblea stessa, nonché all'acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla mancata insorgenza di cause di incompatibilità ed esercita la relativa vigilanza.

5. Il RPCT, anche tramite dipendenti appositamente delegati, verifica ogni semestre, nei mesi di gennaio e di luglio, la corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

6. I soggetti nominati o designati sono tenuti, al sopraggiungere di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, a darne tempestiva comunicazione al soggetto che ha conferito l'incarico.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 7, comma 5, gli atti relativi ai procedimenti di nomina e designazione disciplinati dal presente capo sono pubblicati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6.

## Articolo 5

### *Adempimenti e controlli successivi*

1. Dopo l'adozione dell'atto di nomina o designazione la struttura competente provvede tempestivamente alla trasmissione dello stesso all'interessato, con contestuale richiesta di inoltrare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine ivi previsto.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, durante lo svolgimento dell'incarico, le strutture competenti sono tenute a richiedere annualmente all'incaricato la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dal medesimo d.lgs. 39/2013. Eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute vanno comunque tempestivamente segnalate dall'interessato alle strutture competenti e al RPCT.

3. Se l'incarico è stato conferito:

- a) *nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dalla struttura competente, tra il 1° e il 30 giugno degli anni successivi;
- b) *nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dalla struttura competente, tra il 1° e il 31 dicembre degli anni successivi.

4. La struttura competente trasmette la dichiarazione annuale, per la pubblicazione, al dirigente del Servizio competente alla pubblicazione nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le previsioni del PTPC. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dell'articolo 4, comma 3.



5. Entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico la struttura competente richiede il certificato del casellario giudiziale del nominato o designato al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'incaricato in merito all'insussistenza di condanne penali.
6. Qualora le strutture competenti rilevino la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o incompatibilità o qualora richiesto dal RPCT, le dichiarazioni e la documentazione acquisite ai sensi del presente articolo sono trasmesse allo stesso RPCT per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 15 del d.lgs. 39/2013.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, la struttura competente illustra annualmente l'attività di controllo effettuata ai sensi del presente articolo in apposita relazione trasmessa al RPCT entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati gli atti di nomina o designazione.

### **Articolo 6**

#### *Procedimento di accertamento della sussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013*

1. Quando il RPCT viene a conoscenza d'ufficio o su segnalazione, della possibile sussistenza o insorgenza di una situazione di inconferibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, provvede tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato. In caso vi sia il sospetto che l'incarico fosse inconferibile o incompatibile sin dall'origine, il RPCT contesta il fatto anche all'organo che ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento.
2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto, deve essere circostanziata e va comunicata formalmente ai soggetti di cui al comma 1 a cura del RPCT, con lettera, da consegnare attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) oppure con inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), se ufficialmente comunicata o nota. La lettera può essere consegnata anche a mano, purché sia rilasciata ricevuta dall'interessato.
3. Con la lettera di contestazione il RPCT deve informare l'interessato o gli interessati che hanno cinque giorni di calendario, dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. L'interessato, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il medesimo termine, che intende rimuovere la causa di incompatibilità, conservando l'incarico. In ogni caso, per non decadere dall'incarico, l'interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa di incompatibilità.
4. Se il RPCT ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni dell'interessato o degli interessati, il procedimento viene archiviato, con nota formale e motivata, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'interessato o degli interessati.



5. Se le argomentazioni sostenute dall'interessato o dagli interessati non sono accolte o se questi non forniscono riscontri, il RPCT, completati i propri accertamenti, entro il termine massimo di cui al comma 4 provvede:

- a) a dichiarare la nullità dell'incarico, in caso di accertata inconfiribilità dell'incarico sin dall'origine;
- b) a dichiarare la decadenza dall'incarico, in caso di accertata sopravvenuta inconfiribilità o incompatibilità;
- c) ad applicare la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 7, comma 4, previo accertamento della sussistenza di dolo o colpa, anche lieve, in capo al soggetto che ha conferito l'incarico o ai soggetti che all'atto di nomina o designazione componevano l'organo che ha conferito l'incarico.

### **Articolo 7**

#### *Conseguenze in caso di inadempimento e sanzioni*

1. Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 sono nulli, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, se l'amministrazione accerta, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, che una delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) è mendace, non può essere conferito all'interessato un qualsivoglia incarico contemplato dal medesimo decreto per un periodo di cinque anni.

3. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati; sono esenti da responsabilità, tuttavia, i componenti di organi collegiali assenti al momento della votazione, i dissenzienti e gli astenuti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013.

4. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013. Nel periodo di interdizione si applicano le sostituzioni di cui all'articolo 3 ter, comma 1 quater, lettere a), c), d) ed e) della l.r. 11/1995.

5. Gli atti di accertamento di violazioni del d.lgs. 39/2013 sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le previsioni del PTPC, tramite collegamento ipertestuale alla pubblicazione effettuata nel fascicolo virtuale dell'atto di nomina o designazione della sezione "LEGGI E BANCHE DATI", sottosezione "Atti".

### **CAPO III**


*Controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi a cariche e incarichi non soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013*

### **Articolo 8**

#### *Controlli delle strutture amministrative competenti e attività di vigilanza del RPCT*

1. Le nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea Legislativa o dal Presidente della stessa nell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del titolo I e II della l.r. 11/1995 o di





altre normative di settore cui la medesima legge si applica in quanto compatibile, aventi ad oggetto cariche o incarichi non soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013, sono sottoposte:

- a) ai controlli preventivi di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 rispetto alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 1, lettere a), b), c), d), d bis), f) e g) della l.r. 11/1995, limitatamente alla attestazione di insussistenza di cause di esclusione o incompatibilità previste dalla l.r. 11/1995 o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni;
- b) ai controlli successivi di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, ai fini della verifica:
  - 1) della insussistenza di cause di esclusione previste dalla l.r. 11/1995 o dalla normativa di settore, tra cui le situazioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 235/2012;
  - 2) della rimozione di eventuali incompatibilità o cumuli di incarichi previsti dalla l.r. 11/1995 o dalla normativa di settore precedentemente dichiarati.

2. Il requisito dell'iscrizione nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è sempre verificato dalla struttura competente al momento della predisposizione dell'atto di nomina o designazione tramite consultazione del registro dei revisori legali del sito internet istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.


3. L'efficacia degli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa non preceduti da avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 11/1995, perché concernenti organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali oppure perché richiedono preventive intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, è subordinata all'acquisizione dal nominato o designato delle seguenti dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o designazione:

- a) attestazione dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa di settore, fermo restando quanto previsto al comma 2;
- b) accettazione dell'incarico;
- c) insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 235/2012, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'incarico oggetto di nomina o designazione.

4. Agli atti di cui al comma 3 si applicano i controlli successivi previsti dall'articolo 5, comma 5.

5. La struttura competente illustra annualmente l'attività di controllo effettuata ai sensi del presente articolo in apposita relazione trasmessa al RPCT entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati gli atti di nomina o designazione.

6. Tutti gli atti relativi ai procedimenti di nomina e designazione disciplinati dal presente articolo, inclusi quelli relativi all'inammissibilità delle proposte di candidatura presentate, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Assemblea Legislativa nel fascicolo virtuale dell'atto assembleare consultabile nella sezione "LEGGI E BANCHE DATI", sottosezione "Atti", ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 16 febbraio



2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)); le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate tramite collegamento ipertestuale anche nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

#### **CAPO IV**


##### *Disposizioni finali*

#### **Articolo 9**

##### *Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al d.lgs. 39/2013, alla l.r. 11/1995, alla deliberazione dell'ANAC 3 agosto 2016, n. 833 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili) e alla normativa vigente in materia.

2. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 39/2013, le disposizioni del presente atto si applicano ai procedimenti di nomina e designazione avviati successivamente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali.



### **PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 21 marzo 2022

Il Segretario generale

*Juri Rosi*

### **ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 21 marzo 2022

Il Responsabile *ad interim* del Servizio  
Risorse e Sistema informativo

*Juri Rosi*